



# COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

### OGGETTO:

**Regolamento I.M.U.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione **ORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. VIAZZI Mario - Presidente	Sì
2. FERRERO Carlo - Consigliere	Sì
3. CULASSO Giorgio - Consigliere	Sì
4. GIOELLI Silvia - Vice Sindaco	Sì
5. RIGO Caterina - Consigliere	No
6. BADELLINO Renato - Consigliere	Sì
7. ABRIGO Franco - Consigliere	Sì
8. IUORIO Giuliano - Consigliere	No
9. BONIFACIO Daniela - Consigliere	Sì
10. DOGLIO Piero - Consigliere	Sì
11. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
12. BOFFA Domenico - Consigliere	No
13. AVEZZA Franco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa FRACCHIA Paola la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VIAZZI Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014; dell'imposta municipale unica in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale unica;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale:

- è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
- conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall'articolo 59 del d.Lgs.n. 446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Ricordato che l'IMU sperimentale:

- assoggetta al pagamento l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con aliquota ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata di €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente nell'abitazione;
- limita le assimilazioni all'abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge legalmente separato che non risulti assegnatario della casa coniugale;
- assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale;
- non ripropone una serie di agevolazioni e/o riduzioni previste nella disciplina ICI, tra cui quelle a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8, d.Lgs. n. 504/1992) e dei coltivatori diretti che conducono direttamente il fondo (art. 9, d.Lgs. n. 504/1992);
- viene versata esclusivamente mediante modello F24, al fine di consentire il versamento diretto allo Stato della quota di riserva pari al 50% dell'aliquota di base dovuta su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Preso atto che la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di imposta municipale unica è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l'imposta comunale sugli immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la possibilità di:

- a) stabilire autonome modalità di versamento;
- b) disciplinare il regime delle pertinenze dell'abitazione principale;
- c) assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il grado di parentela;

Tenuto conto che permane in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il regolamento dell'imposta municipale unica:

- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente;
- l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- la limitazione ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali;

- ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;
- la possibilità di adottare valori medi delle aree fabbricabili, al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso;
- che sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri;

Ricordato che tutte le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni d'imposta aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla disciplina nazionale si applicano unicamente alla quota di competenza del comune, mentre non riguardano la quota di riserva dello Stato;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;  
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Acquisito il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e smi;

Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti astenuti n. --

Voti contrari n. --

resi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica*", adottato ai sensi degli artt. 52 e 59, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 18 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

- 3) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 4) di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente regolamento ai sensi di legge;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to : VIAZZI Mario

---

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to: FERRERO Carlo - Consigliere

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: FRACCHIA Paola

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

*N 48 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2012 al 23/05/2012.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, li 08/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: FRACCHIA Paola

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, li 17/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FRACCHIA Paola



**COMUNE DI TREZZO TINELLA**

PROVINCIA DI CUNEO



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE UNICA**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Aliquote e detrazione principale
- Art. 3 – Concetto di abitazione principale e relative pertinenze.
- Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 8 - Aree divenute inedificabili
- Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 10 - Presentazione dichiarazione IMU
- Art. 11 - Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 12 – Rimborsi e compensazione
- Art. 13- Attività di recupero
- Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 15 - Versamenti minimi
- Art. 16 - Differimento dei versamenti
- Art. 17 – Riscossione coattiva
- Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale Unica di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## Art. 2 - Aliquote e detrazione principale

Le aliquote e la detrazione principale sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale.

## Art. 3 – Concetto di abitazione principale e delle relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.**
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (in caso di presenza di più unità nella medesima categoria si considera pertinenza quella con rendita catastale maggiore), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.**

## Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari<sup>1</sup>

1. Ai fini dell'imposta municipale Unica si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che l'abitazioni non risulti locata.** Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con Unica delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. I valori di cui al comma precedente potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Tuttavia anche nel caso in cui il contribuente

---

<sup>1</sup> Questa è un'agevolazione che ogni singolo Comune può decidere di stabilire o meno.



abbia dichiarato o definito ai fini fiscali un valore superiore, nel limite del 10%, non si fa luogo all'accertamento del loro maggiore valore .

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992.

#### **Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale Unica come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se<sup>2</sup>:
  - possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo professionale.
  - sui medesimi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
  - la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione IMU. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopraccitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633/72.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale Unica dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla Unica quota di possesso.

#### **Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. In forza dell'art. 59, comma 1, lettera b), D. Lgs. 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione anche agli immobili, ubicati nel territorio comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare:
  - per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell'ente non destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune;
  - per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati cittadini;
  - per gli immobili di proprietà dell'ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge;

---

<sup>2</sup> Si tratta di ulteriori condizioni restrittive rispetto alla normativa generale.

- per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati.
- 3. Qualora l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l'ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsivoglia corrispettivo, anche in natura, non consentono l'applicazione dell'agevolazione.
- 4. L'agevolazione, nel caso di cui al comma 3, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del contratto.
- 5. Nel caso di cui al comma 2 l'ente proprietario deve presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'esenzione è applicata e dell'ente utilizzatore, nonché l'identificazione della decorrenza dell'applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la decadenza dal beneficio.

#### **Art.8 - Aree divenute inedificabili**

1. L'imposta pagata per le aree successivamente divenute edificabili è rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo art. 12 comma 1.

#### **Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

#### **Art. 10 – Presentazione dichiarazione IMU**

1. Il modello di dichiarazione IMU va utilizzato in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili dal Comune tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica. Va presentata su modello ministeriale se previsto, o in mancanza su modello predisposto dal Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e vale anche per gli anni successivi<sup>3</sup>.

#### **Art. 11– Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale Unica a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale<sup>4</sup>. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

---

<sup>3</sup> Il termine della presentazione delle dichiarazioni dei redditi può agevolare maggiormente l'utenza in quanto i software di elaborazioni della dichiarazione dei redditi sono collegati alla gestione ICI ed IMU.

<sup>4</sup> Vengono indicati gli interessi pari al tasso legale, gli stessi potrebbero essere maggiorati di tre punti percentuali (ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006). Tale indicazione era già prevista nel Regolamento ICI dei Comuni associati.

### **Art. 12 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale Unica.

### **Art. 13- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera 10,00<sup>5</sup> euro.

### **Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale Unica, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune, a cui compete la responsabilità del procedimento.
2. A tal fine la Giunta determina la percentuale da applicare ai maggiori proventi derivanti dall'attività di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Municipale Unica, per il calcolo del compenso incentivante da attribuire al personale addetto.

### **Art. 15 - Versamenti minimi**

1. Le modalità di versamento e riscossione sono previste dalla legge.
3. Non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Art. 16 - Differimento dei versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:
  - a) Gravi calamità naturali;
  - b) Particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

### **Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal -1/01/2012.

---

<sup>5</sup> Il Comune può decidere una soglia di recupero inferiore che deve però coincidere con il versamento minimo.